

Il Giudice sentite le parti, ha richiesto al sottoscritto gestore della crisi, una relazione supplementare al fine di delineare la situazione debitoria epurata dall'esposizione debitoria del sig. [redacted], nei confronti dell'Agenzia riscossione che non è dipesa dalla volontà del contribuente ma da condotte di terzi rilevanti penalmente già descritte in precedenza.

In seguito a ciò, valutata la situazione debitoria del sig. [redacted], in data 28 ottobre 2020 le parti hanno convenuto, che i debiti in capo esclusivamente al sig. [redacted] non rientrano nell'accordo.

Tanto premesso, tenuto delle predette indicazioni, viene delineata la situazione debitoria.

La situazione debitoria

Dall'esame dell'accordo e della documentazione consegnata allo scrivente, oltre che dalle informazioni fornite dal signor [redacted] i debiti in capo sono risultati i seguenti:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, per mutuo ipotecario: in data 28/12/2005 i signori [redacted] [redacted] stipulano un finanziamento ipotecario n° [redacted] [redacted] accesso presso Banca Antonveneta oggi Banca Monte dei Paschi di Siena per originarie Euro € 140.000,00, con residuo debito complessivo di Euro 136.265,49.

Dalla valutazione della documentazione emerge in linea generale che l'istituto di credito ha erogato un finanziamento ipotecario ai sigg. [redacted] [redacted], individuando come garante dell'esposizione la sig.ra [redacted]. Ai sensi dell'art 124 bis T.U.B prima della conclusione del contratto di finanziamento l'intermediario finanziario deve valutare il merito creditizio del consumatore. In sostanza il finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, per dir meglio durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate. Nel caso in cui il consumatore immeritevole

sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr Cass. n. 7030/2006).

I pagamenti del signori [redacted] sono stati regolari sino alla data del 10/06/2014 e successivamente le rate non sono state più pagate fino alla data del 18/01/2017, come da certificazione Ex Art. 50 T.U.B. del Monte dei Paschi di Siena .

Poiché le spese mensili necessarie ai sigg [redacted] e [redacted] per il sostentamento del nucleo familiare sono state indicate nell'accordo presentato dal debitore pari ad € 783,61 (mensili) si rileva che gli stessi non erano più in grado di sostenere gli impegni assunti.

Si riporta di seguito il dettaglio mensile delle spese per il sostentamento.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe	€ 350,00
Gas	€ 60,00
Energia elettrica	€ 60,00
Spese telefoniche	€30,00
Condominio	€40,00
Gasolio	€ 90,00
Rateazione TARI	€ 78,63
Rateazione canone acqua	€ 74,98
Totale spese mensili	€ 783,61
Totale spese annue	€ 9.403,32

Le verifiche svolte

Lo scrivente è stato autorizzato dal Presidente Sezione Fallimenti ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle banche dati pubbliche.

Dati reddituali

La situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dalla Certificazione Unica della sig.ra [redacted] è la seguente:

Si riporta il riepilogo:

Certificazione Unica	Reddito annuale
2019 (Redditi 2018)	6.589,83€.
2018 (Redditi 2017)	6.524,44€.
2017 (Redditi 2016)	6.524,44€.

La sig.ra [redacted] dichiara di percepire, oltre alla complessivamente un importo pari ad Euro 1.605,72 mensili, così composti: (rendita Inail n° [redacted] cat. [redacted] sede di Bergamo; rendita Inail n° [redacted] cat. [redacted] sede di Reggio Calabria; oltre quanto riportato nel prospetto di cui sopra della pensione INPS n° [redacted] cat. [redacted] sede di Reggio Calabria)

Dalle valutazioni effettuate e dalle verifiche svolte ai fini del piano, emerge quanto segue:

- I signori [redacted] hanno assunto con diligenza le obbligazioni, diligenza che non è venuta a mancare per volontà degli stessi ma a causa della cessazione dell'attività lavorativa del [redacted] e della situazione inconsapevole dello stesso, come già descritto in precedenza;
- l'immobile acquistato ha un valore periziato inferiore al valore attribuito in fase di compravendita e rappresenta in ogni caso l'unica dimora per la coppia, che è già sottoposta ad una situazione psico-emotiva importante a causa dei problemi di salute del sig. [redacted];
- per la motivazione di cui sopra, nel caso di procedura esecutiva sull'immobile in base all'andamento delle aste e all'andamento del mercato immobiliare attuale, il creditore privilegiato non avrebbe nessuna convenienza con i vari ribassi previsti alla vendita dell'immobile.

Sulla base di quanto esposto, considerando che

- le entrate mensili ammontano a circa 1.600,00 euro,
- che le spese mensili sono circa 783,61 euro,
- che rimangono ancora insolute 30 rate (ALLA DATA DEL 19/12/2016) di mutuo che corrispondono a 30 mesi per una rata mensile di 839,95 euro (debito residuo RATE INSOLUTE 25.198,50 euro). Il debito residuo di € 133.078,97 capitale scaduto più interessi di € 3.186,52 alla data di chiusura del 19.12.2016 di cui € 107.880,59 di capitale.

Ammissibilità alla procedura

Presupposto soggettivo

I soggetti legittimati al ricorso alle procedure di sovraindebitamento sono tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, non assoggettabili alle procedure concorsuali in quanto non dotati dai requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. (oltre agli imprenditori agricoli, associazioni professionali, start up innovative) tra cui rientrano anche il "consumatore", definiti dall'art. 6 L. 3/2012 come "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

La signora [redacted] viene identificata come consumatore.

Presupposto oggettivo

Il soggetto che accede a tale procedura si deve trovare in stato di sovraindebitamento ovvero in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Sulla base delle considerazioni svolte nelle pagine precedenti e dell'esito delle verifiche svolte emerge lo stato di sovraindebitamento dei signori **[REDACTED]**.

Si fa presente che, considerando il valore dell'immobile più pertinenze nel 2001 (data di acquisto) era di € 73.337,00; che il valore attuale sulla base dei valori medi OMI I semestre 2019 è di circa € 120.000,00; che nella misura in cui l'istituto bancario dovesse procedere con l'esecuzione dei beni oggetto del piano e considerando il pessimo andamento delle vendite in sede esecutiva sia in termine di riduzione degli importi rispetto alle basi iniziali che di esito positivo delle aste, soprattutto delle prime, al primo tentativo di vendita avrebbe un ribasso di circa del 25%, il secondo tentativo un ulteriore ribasso del 15% e così via.

Premettendo ciò, si ritiene che tale credito venga soddisfatto tramite la procedura di sovraindebitamento in atto, in quanto viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della procedura esecutiva.

L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dalle informazioni assunte non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.

Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione allegata al ricorso:

All.1) Risultanze catastali **[REDACTED]**

All.2) Dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni (Certificazione Unica sig.ra **[REDACTED]**) e certificazione delle pensioni

All.3) Contratto mutuo ipotecario e piano di ammortamento

La documentazione è sempre stata prodotta dal debitore, è stata esaminata unitamente allo stesso ed è stata rispondente a quanto dal medesimo indicato.

La documentazione messa a disposizione è da ritenersi completa ed attendibile.

L'accordo di Composizione proposto

L'accordo presentato prevede il pagamento:

- Del 100% delle spese prededucibili
- Del 30% dei crediti privilegiati;
- Del 15% dei crediti chirografari.

Modalità di pagamento: n.120 rate mensili;

Tempistica: pagamento da effettuare in 10 anni.

Spese prededucibili

Le spese prededucibili complessive sono pari ad € 14.339,73 e sono così dettagliate:

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Compenso spettante	Compenso professionale (Avvocato)	€ 7.400,25
All'OCC Dott. Alessandro Loddo	Compenso O.C.C.	€ 1.403,00
	Compenso Gestore	€ 5.084,00
	IVA	€
Anticipazioni dell'OCC esenti ex art. 15 co. I n. D.P.R. 633/1972	Certificati	€
	Marche da bollo	€
	Imposta di registro	€
	Notifiche	€
	Totale anticipazioni	€
	A dedurre fondo spese sul conto procedura	€ 300,00
TOTALE COMPENSO OCC		€ 6.187,00

	TOTALE SPESE IN PREDEDUZIONE	€ 13.587,25
--	---	--------------------

Compenso OCC: il compenso dello scrivente è stato calcolato ex art. 16 comma 2 del DM Giustizia 24/9/2014 n. 202 utilizzando come parametri l'attivo realizzato, il passivo accertato ed apportando una riduzione ricompresa tra il 15% ed il 40% (il compenso, se pur soggetto a liquidazione del Giudice, potrà anche essere concordato con il debitore sempre con riferimento ai parametri indicati dalla normativa).

CREDITI PRIVILEGIATI

I creditori privilegiati per i quali è previsto il pagamento al 30% sono i seguenti:

CREDITORE	IMPORTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – MUTUO IPOT.	€ 136.265,49
TOTALE	€ 136.265,49

Il 30% dei crediti privilegiati risulta essere € 40.879,64

CREDITI CHIROGRAFARI

I creditori chirografari per i quali è previsto il pagamento al 15% sono i seguenti:

CREDITORE	IMPORTO
DUCATO FIN XXXXXXXXXX	€ 34.800,00
CONSUMIT (XXXXXXXXXX)	€ 10.000,00
EUROPAFACTOR SPA (XXXXXXXXXX – XXXXXX)	€ 6.890,00
TOTALE	€ 51.690,00

Il 15% dei crediti chirografari risulta essere € 7.753,50

Il debitore, consapevole della situazione debitoria in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, la possibilità di ottemperare ai propri obblighi, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che l'alternativa liquidazione del patrimonio porterebbe solo alla soddisfazione parziale dell'unico creditore privilegiato ipotecario.

Riepilogando l'accordo quanto segue:

Somma messa a disposizione (si veda il paragrafo " attività")	€ 62.220,39
Predeuzioni	€ 13.587,25
Pagamento creditori privilegiati	€ 40.879,64
Pagamento creditori chirografari	€ 7.753,50

La rata sarà di € 518,50 mensili da pagare in 10 anni.

Attestazione di fattibilità della proposta di accordo

Sulla base di tutte le considerazioni esposte nella presente relazione lo scrivente attesta la fattibilità della Proposta del Piano del Consumatore così come proposto dai signori ~~XXXXXXXXXX~~

Al termine di questa relazione, il sottoscritto si riserva di fornire alla S.V. ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione risultasse necessaria.

Con osservanza.

Reggio Calabria 17/11/2020

Il Delegato alle funzioni di O.C.C.

Dott. Alessandro Loddo

A circular official stamp with a textured border and illegible text inside. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Alessandro Loddo'.